

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'UNIONCAMERE E IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI CONTROLLO, VIGILANZA DEL MERCATO E TUTELA DEI CONSUMATORI DEL 12 OTTOBRE 2012.

ANNUALITA' 2015-2016

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Claudio Gagliardi nato a Roma (RM), il 5 Febbraio 1959, cod. fis. GGLCLD59B05H501L

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura di	in seguito denominata
"Camera di commercio", avente sede legale in, rappresentata dal	Dr
nato ail, cod. fis	
	dall'altra parte
DDEMESSO CHE	

PREMESSO CHE

- il Regolamento n. 765/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 impone agli Stati membri di adottare programmi pluriennali di vigilanza a rilevanza nazionale;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 maggio 2010 prevede che, per la realizzazione di iniziative in materia di vigilanza del mercato, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) può stipulare convenzioni con una serie di enti ed organismi pubblici tra cui l'Unioncamere;
- il Ministero, nel valutare positivamente sia il forte impegno delle Camere di commercio nell'ambito della vigilanza del mercato che la proficua e costante collaborazione dell'Unioncamere nel coordinare le progettualità di sistema, nel 2012 ha proposto all'Unioncamere di siglare un nuovo Protocollo di intesa per dare continuità alle azioni di rafforzamento della vigilanza del mercato, avviate con un primo accordo sottoscritto nel 2009 e concluso nel giugno 2012;
- il Comitato esecutivo dell'Unioncamere, con delibera n. 83 del 26 settembre 2012, ha approvato i contenuti del Protocollo di intesa - siglato in data 12 ottobre 2012 - che prevede la realizzazione di attività generali e di controllo e che fissa il termine di conclusione dell'iniziativa al 31 dicembre 2014;
- il Ministero, in data 14 ottobre 2014 e sulla base delle relazioni di monitoraggio trasmesse da Unioncamere, ha comunicato al suddetto Ente una proroga del Protocollo di intesa al 31 dicembre 2015 al fine di completare le attività progettuali pianificate;
- l'Unioncamere, in data 16 aprile 2015, ha trasmesso al Ministero la rendicontazione finale delle attività svolte e ha proposto di realizzare una nuova iniziativa utilizzando le economie derivanti dalla progettualità appena conclusa;
- il Ministero, in data 14 luglio 2015, ha accolto positivamente la proposta dell'Unioncamere, invitandola a predisporre per le annualità 2015-2016 un nuovo piano nazionale di vigilanza del mercato e a coinvolgere le Camere di commercio mediante nuova ed apposita Convenzione;

TUTTO QUANTO PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Generalità



Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

Le Parti, mediante la presente Convenzione, definiscono i rispettivi impegni per la realizzazione del piano di vigilanza del mercato relativo al biennio 2015-2016 e riferito al settore della sicurezza dei prodotti.

Articolo 3 – Attività generali

Unioncamere, anche per il tramite di proprie strutture che operano in regime di *inhouse providing* e di altri soggetti qualificati del sistema camerale, realizza per la Camera di commercio attività di carattere generale finalizzate allo svolgimento della vigilanza del mercato e di seguito elencate:

assistenza tecnico-giuridica

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in *back office* per la durata del piano di vigilanza del mercato. Il servizio di assistenza viene erogato attraverso personale esperto mediante messa a disposizione di un servizio di posta elettronica dedicato (vigilanzamercato@unioncamere.it);

procedure operative per lo svolgimento della vigilanza del mercato

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, aggiorna e mette a disposizione della Camera di commercio le procedure operative già realizzate nell'ambito di precedenti iniziative progettuali, ed in particolare quelle relative alla vigilanza sui seguenti prodotti:

- dispositivi di protezione individuale di I categoria
- materiale elettrico a bassa tensione e compatibilità elettromagnetica.

campionamento delle imprese da sottoporre a vigilanza

Unioncamere, in collaborazione e su indicazione del Ministero, elabora il campione di imprese da sottoporre a vigilanza in materia di sicurezza dei prodotti.

aggiornamento del sistema informativo VIMER

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio il sistema informativo VIMER per la gestione delle attività di controllo e provvede ai necessari aggiornamenti.

La Camera di commercio si impegna ad utilizzare il sistema informativo VIMER, anche allo scopo di consentire ad Unioncamere di predisporre periodici rendiconti delle attività svolte.

formazione del personale camerale

Unioncamere si impegna a completare ed erogare i percorsi formativi già pianificati nelle annualità 2013-2014 con riferimento ai seguenti temi:

- la vigilanza sui dispositivi di protezione individuale (modulo di approfondimento)
- la vigilanza sul materiale elettrico a bassa tensione (modulo di approfondimento)
- la vigilanza sui prodotti ricadenti nella legislazione sulla compatibilità elettromagnetica (modulo di approfondimento)
- la vigilanza sull'etichettatura dei prodotti connessi all'uso di energia (corso di approfondimento)
- new legal framework vigilanza del mercato" (corso di approfondimento)
- made In (corso di approfondimento)
- giudizio in opposizione (corso di approfondimento)
- metrologia legale.

Nei rispettivi ambiti di competenza, la formazione è destinata al personale incardinato nei seguenti uffici:

- ufficio vigilanza del mercato
- ufficio sanzioni
- ufficio metrico.



La Camera di commercio si impegna a partecipare alle sessioni di formazione sostenendo i soli costi del personale impegnato ed i relativi oneri di missione e/o i costi di connessione telematica per le attività di formazione a distanza.

Articolo 4 – Attività di vigilanza

La Camera di commercio si impegna a realizzare le attività di vigilanza nella misura stabilita nell'allegato n. 1 alla presente Convenzione.

Le attività vigilanza riguardano il settore della sicurezza dei prodotti ed in particolare i seguenti ambiti:

- dispositivi di protezione individuale di I categoria
- giocattoli
- prodotti elettrici (bassa tensione e compatibilità elettromagnetica)
- prodotti generici (aspetti relativi al Codice del Consumo).

L'attività di vigilanza viene realizzata dalla Camera di commercio mediante svolgimento delle seguenti tipologie di controllo:

controllo visivo/formale

La Camera di commercio si impegna a verificare mediamente n. 10 prodotti per ogni ispezione.

controllo documentale e analisi di campione

La Camera di commercio si impegna ad affidare il controllo documentale e l'analisi di campione ad un organismo notificato, avendo cura di verificare la sussistenza di tale requisito attraverso la banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations).

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza, la Camera di commercio si impegna ad utilizzare le procedure operative previste nell'ambito del Protocollo di intesa ed elaborate da Unioncamere d'intesa con il Ministero.

Articolo 5 – Criteri di rimborso dell'attività di vigilanza

Le tipologie di controllo di cui all'art. 4 della presente Convenzione sono rimborsate secondo i parametri economici di seguito indicati.

Ambito - Sicurezza prodotti	Rimborso forfetario per singola ispezione	Rimborso massimo per singolo controllo documentale (IVA inclusa)	Rimborso massimo per prova laboratorio (IVA inclusa)	Rimborso massimo per acquisto prodotti (IVA inclusa)	Rimborso massimo per spedizione prodotti (IVA inclusa)
Dispositivi di protezione individuale di I cat.	Euro 352,00	Euro 204,00	Euro 1.000,00	Euro 480,00	Euro 10,00
Giocattoli	Euro 352,00	Euro 204,00	Euro 1.000,00	Euro 120,00	Euro 10,00
Prodotti elettrici (bassa tensione e compatibilità elettromagnetica)	Euro 352,00	Euro 204,00	Euro 2.400,00	Euro 180,00	Euro 10,00



Prodotti gene	rici Euro 352,00	Non previsto	Euro 1.000,00	Euro 150,00	Euro 10,00
(aspetti relativi	al				
Codice	del				
Consumo)					

Il controllo visivo/formale è rimborsato nella misura forfetaria di Euro 352,00 per ogni ispezione svolta.

Il controllo documentale è rimborsato, al costo effettivo rendicontato, nella misura massima di Euro 204,00 (IVA inclusa) per ogni controllo svolto.

Le analisi di campione sono rimborsate, al costo effettivo rendicontato, e nel limite massimo previsto nella tabella sopraindicata. Sono altresì rimborsati anche i costi sostenuti, e adeguatamente rendicontati, per l'acquisto dei prodotti ed i costi di trasporto/spedizione ai laboratori, nei limiti definiti nella suindicata tabella.

Articolo 6 – Rimborso a beneficio della Camera di commercio.

Il rimborso massimo complessivo previsto a beneficio della Camera di commercio nell'ambito della presente convenzione è pari a euro 1.056,00. Per l'articolazione di dettaglio del rimborso massimo previsto, si rinvia all'allegato n. 1 della presente convenzione.

Sono ammissibili compensazioni economiche nel rispetto dell'importo massimo complessivo previsto a beneficio della Camera di commercio.

Articolo 7 – Riserva del Ministero dello Sviluppo Economico sulle attività di vigilanza

Il Ministero, in attuazione dell'art. 2 ultima interlinea del Protocollo di intesa, si riserva di richiedere alla Camera di commercio quali controlli effettuare prioritariamente, anche in deroga agli elenchi dei controlli e ai criteri di campionamento concordati, in relazione alle esigenze connesse alle procedure di propria competenza, a denunce o segnalazioni ricevute dal Ministero stesso ovvero eventuali intese di collaborazione intercorse fra il Ministero ed altre autorità di controllo.

La Camera di commercio, in aggiunta ai controlli previsti dalla presente Convenzione, si rende pertanto disponibile ad eseguire tali controlli, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate, che si aggiunge a quanto assegnato alla Camera di commercio con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Modalità di trasferimento delle risorse

Il versamento delle somme da Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della Convenzione
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico a Unioncamere.

Art. 9 – Rendicontazione delle attività

Unioncamere si impegna a trasmettere alla Camera di commercio un documento recante le indicazioni operative per la rendicontazione delle attività progettuali svolte.

La Camera di commercio si impegna a registrare trimestralmente nel sistema informativo VIMER i controlli effettuati e le iniziative territoriali realizzate.



Entro il 15 gennaio 2017 la Camera di commercio si impegna inoltre a trasmettere mediante PEC la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate. La Camera di commercio si impegna ad elaborare la relazione finale e la rendicontazione utilizzando la modulistica predisposta da Unioncamere.

Unioncamere si impegna, con la medesima tempistica, ad estrarre i dati attinenti sia ai controlli che alla partecipazione della Camera di commercio alla formazione ed elabora le relazioni di andamento da trasmettere al Ministero.

Articolo 10 – Modifiche alla convenzione tra Unioncamere e la Camera di commercio

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati a Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Articolo 11 – Modifiche al Protocollo di intesa tra Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate al Protocollo di intesa potranno comportare modifiche alla presente Convenzione.

Articolo 12 - Durata delle attività

La presente Convenzione decorre a partire dalla sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2016, salvo proroga.

Sono tuttavia sottoposti a rimborso i controlli effettuati a partire dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2016.

La Camera di commercio si impegna a completare le attività e a garantire l'erogazione dei servizi entro tale termine.

Articolo 13 – Referente

La Camera di commercio individua _____ (*indicare il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica*) quale referente per l'attuazione della convenzione.

Lì,

PER L'UNIONCAMERE

PER LA CAMERA DI COMMERCIO



All. 1
Obiettivi di vigilanza del mercato

Ambito - Sicurezza prodotti	n. ispezioni	n. prodotti sottoposti a controllo fisico	n. controlli documentali	n. prove di laboratorio
Dispositivi di protezione individuale di I cat.	0	0	0	0
Giocattoli	1	10	0	0
Prodotti elettrici (bassa tensione e compatibilità elettromagnetica)	1	10	0	0
Prodotti generici (aspetti relativi al Codice del Consumo)	1	10	-	0
Totale complessivo	3	30	0	0

Rimborso massimo previsto a beneficio della Camera per la vigilanza del mercato

Rimborso forfetario ispezioni Ambito - Sicurezza prodotti	Rimborso massimo controlli documentali (IVA inclusa)	Rimborso massimo per prova di laboratorio (IVA inclusa)	Rimborso massimo per acquisto prodotti (IVA inclusa)	Rimborso massimo per spedizione prodotti (IVA inclusa)	Totale complessivo
---	--	---	--	--	-----------------------





Dispositivi di protezione individuale di I cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giocattoli	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
Prodotti elettrici (bassa tensione e compatibilità elettromagnetica)	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
Prodotti generici (aspetti relativi al Codice del Consumo)	352,00	-	0,00	0,00	0,00	352,00
Totale complessivo	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00